



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI SEGNALANTI DI ILLECITI CONOSCIUTI IN AMBITO LAVORATIVO (WHISTLEBLOWER)

Data di approvazione	Motivo dell'aggiornamento	Rev.
23.11.2020	Prima adozione	0
13.12.2023	Aggiornamento per adeguamento al D.Lgs. 24/2023	1

Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 140 del 13.12.2023

Sommario

Definizioni.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Soggetti tutelati e oggetto della segnalazione	4
<i>Art. 3 - Tutela del segnalante e del segnalato</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 – Contenuto della Segnalazione Whistleblowing e modalità di invio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.5 - Gestore della segnalazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 6 – Ricezione e verifica sulla fondatezza della segnalazione.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7 – Sistema disciplinare e sanzionatorio.....</i>	<i>10</i>
Art. 8 - Conservazione della documentazione.....	10
Art. 9 -Disposizioni in materia di protezione dei dati personali	11
Art. 10 -Disposizioni transitorie ed entrata in vigore	11

Definizioni

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **Codice Etico:** indica il Codice Etico di Fondazione Patrimonio Ca' Granda.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
- **D.Lgs. 231/2001:** trattasi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".
- **D.Lgs. 24/2023:** trattasi del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (c.d. *whistleblowing*).
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione.
- **Gestore della segnalazione o Gestore:** il soggetto a cui è affidata la gestione dei canali di Segnalazione interni.
- **Informativa privacy:** indica il documento redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR per descrivere le modalità e finalità del trattamento di dati personali correlato alla gestione delle Segnalazioni.
- **Modello 231:** indica il Modello Organizzativo adottato da Fondazione Patrimonio Ca' Granda ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione.
- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della Segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione.
- **Segnalazione:** comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto informazioni su potenziali violazioni.
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interni.
- **Segnalazione Ordinaria:** segnalazione che non rientra nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing per l'ambito oggettivo o soggettivo.
- **Segnalazione Whistleblowing:** si tratta di segnalazioni di violazioni del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico della Fondazione, nonché di disposizioni procedurali e regolamentari, correlate allo svolgimento dell'attività lavorativa o di collaborazione per conto della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, in cui le asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente e che sono basate su fatti precisi e determinati.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito delle disposizioni normative applicabili nell'ordinamento italiano, è finalizzato a dare attuazione al D.Lgs. 24/2023. Trovano, difatti, descrizione in esso i presupposti e le modalità di ricezione delle Segnalazioni *Whistleblowing*, nonché l'iter valutativo delle stesse, la correlata attività istruttoria e la conseguente eventuale adozione di misure sanzionatorie.
2. Il Regolamento è stato redatto in conformità, oltre che al dettato normativo, alle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” adottate da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché alla Guida Operativa rilasciata in materia da Confindustria il 27 ottobre 2023.
3. Ogni trattamento di dati personali viene poi effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

Art. 2 - Soggetti tutelati e oggetto della segnalazione

1. Soggetti tutelati

- 1.1. I soggetti che possono effettuare Segnalazioni e ricadono nell'ambito della tutela previsto dal D. Lgs. 24/2023 sono:
 - i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
 - tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato;
 - tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro o di collaborazione con la Fondazione, compresi: i volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), i somministrati, i liberi professionisti e i consulenti, gli intermediari, i fornitori e i *partner* commerciali;
 - i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi presso la Fondazione.
- 1.2. Per i soggetti, come sopra elencati, la tutela si applica altresì se la Segnalazione avviene durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali o anche durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale, a condizione che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.
- 1.3. I soggetti a cui si possono estendere le misure di protezione previste dalla normativa per il Segnalante, sono:
 - i Facilitatori;
 - le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

2. Oggetto della segnalazione

Le Segnalazioni, in base all'oggetto delle stesse, possono essere di due tipologie.

2.1. Segnalazioni Whistleblowing

L'oggetto della Segnalazione *Whistleblowing* può riguardare notizie o fondati sospetti inerenti ad azioni e/o omissioni, conosciute e riscontrate dal Segnalante nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con la Società, che costituiscono condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione e/o del Codice Etico della stessa.

Le Segnalazioni *Whistleblowing* possono, altresì, riguardare violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Fondazione, nonché condotte volte ad occultare tali violazioni (commesse o non ancora commesse).

La Segnalazione *Whistleblowing* non può invece riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi.

La stessa, inoltre, non può riguardare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

2.2. Segnalazioni Ordinarie

Le Segnalazioni Ordinarie sono le Segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni *Whistleblowing* per ambito oggettivo o soggettivo, ovvero le Segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli sopra elencati o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2.1 del Presente Regolamento.

Anche le Segnalazioni Ordinarie verranno gestite tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante nel rispetto delle disposizioni specificatamente adottate in materia dalla Fondazione.

2.3. Segnalazioni Anonime

Al fine di promuovere un utilizzo diffuso dei canali istituiti, la Fondazione accetta Segnalazioni anonime, ovvero le Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante, purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio.

Tuttavia, al fine di facilitare la fase istruttoria, si incoraggia il ricorso a segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del Segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Le Segnalazioni anonime, a condizione che siano sufficientemente circostanziate e precise da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria, saranno acquisite e analizzate dal Gestore come Segnalazioni ordinarie.

Non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni *Whistleblowing*, se non nel caso in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato e dovesse subire una ritorsione.

2.4. Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente:

- trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo;
- successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi.

Art. 3 - Tutela del segnalante e del segnalato

1. Tutela da ritorsioni e discriminazioni

- 1.1. La Fondazione, fermamente convinta dell'importanza del sistema di segnalazione per la lotta a comportamenti illeciti o irregolari, garantisce il Segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- 1.2. È fatto assoluto divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- 1.3. Ogni atto ritorsivo o discriminatorio posto in essere nei confronti del Segnalante è nullo. In particolare, in caso di licenziamento correlato alla Segnalazione, il Segnalante ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile.
- 1.4. L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
- 1.5. In caso di ritorsione/discriminazione, i Segnalanti possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito, oltre che all'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ad ANAC, la quale informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

2. Tutela della riservatezza

- 2.1 Coerentemente alla normativa vigente, la Fondazione si impegna a garantire la riservatezza del Segnalante e del Segnalato, nonché della Segnalazione.
- 2.2 L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
- 2.3 Nelle ipotesi in cui per ragioni istruttorie si renda necessario rendere edotti del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore è tenuto ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).
- 2.4 In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:
 - nell'ambito del procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante può essere rivelata successivamente alla chiusura della fase istruttoria;
 - nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. e, pertanto, soggiace alla disciplina codicistica prevista in materia.
- 2.5 Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione per iscritto a questi delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

3. Limitazioni della responsabilità

3.1 In accordo alla disciplina vigente, il Segnalante è tutelato inoltre tramite alcune cause di limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Tale peculiare tipologia di tutela opera solo al ricorrere di due condizioni:

- al momento della rivelazione il Segnalante avesse fondati motivi per ritenere che le informazioni comunicate fossero necessarie per far emergere la violazione. La tutela non opera quando sono oggetto di rivelazione informazioni superflue, comunicate solo per gossip, fini vendicativi, opportunistici;
- la Segnalazione è stata effettuata nella convinzione che le informazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili.

3.2 Il Segnalante risponde, in ogni caso, di eventuali condotte illecite commesse al fine di acquisire le informazioni oggetto della segnalazione.

4. Casi di esclusione delle tutele

4.1 Le tutele sopra richiamate trovano applicazione solo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto;
- la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 24/2023;
- sussiste un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione e misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il Segnalante a segnalare.

4.2 Le tutele di cui sopra non trovano altresì applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave.

Art. 4 – Contenuto della Segnalazione Whistleblowing e modalità di invio

1. Le Segnalazioni *Whistleblowing* dovranno essere presentate attraverso la compilazione di apposito modulo (Allegato n. 1), disponibile sul sito istituzionale “Fondazione trasparente – Altri contenuti”.

2. In particolare, la Segnalazione *Whistleblowing* contiene, di norma, i seguenti elementi:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione nonché, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail presso cui è possibile indirizzare eventuali comunicazioni;
- la descrizione chiara, completa e precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute;
- l'identificazione del rapporto tra il Segnalante e la Società;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- l'indicazione che si tratta di una Segnalazione *Whistleblowing* per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
- ogni allegato che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

3. Le Segnalazioni *Whistleblowing* possono essere ricevute tramite i canali di segnalazione, in forma scritta ed in forma orale, attivati dalla Fondazione.

3.1 Canale di segnalazione in forma scritta: indirizzo di posta ordinaria

La Fondazione ha attivato un canale tradizionale consistente nella possibilità per il Segnalante di spedire una lettera/raccomandata al seguente destinatario:

Avv. Giuseppe M. Cannella
Studio Legale LCG - Viale Bianca Maria ,23
20122, Milano

con l'esplicita indicazione “*Riservata al Gestore delle segnalazioni di “Fondazione Patrimonio Ca’ Grandà”*”.

La lettera/raccomandata dovrà essere spedita rispettando le seguenti regole atte a garantire la riservatezza richiesta dalla normativa:

- una prima busta chiusa deve contenere i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento d'identità di questi;
- una seconda busta chiusa deve contenere la Segnalazione *Whistleblowing*;
- entrambe le buste dovranno essere inserite in un'ulteriore (terza) busta chiusa che rechi all'esterno la specificazione che si tratta di una Segnalazione *Whistleblowing* – o che s'intende beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 – e la dicitura “*Riservata al Gestore delle segnalazioni di Fondazione Patrimonio Ca’ Grandà*”.

3.2 Canale di segnalazione in forma orale: linea telefonica

La Fondazione ha attivato una linea telefonica tramite cui poter fissare un appuntamento (in presenza, telefonicamente o in video conferenza) con il Gestore della segnalazione per effettuare la propria Segnalazione: cell. 331 2277 487.

Le richieste di appuntamento saranno ricevute nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì.

Durante la telefonata, il Segnalante dovrà indicare:

- i propri dati di contatto, avendo cura di non specificare il proprio nominativo né di comunicare un contatto riconducibile al suo ruolo in Società (es. indirizzo e-mail con dominio aziendale);
- la volontà di incontrare il Gestore di persona o di contattarlo tramite contatto telefonico o videochiamata.

Durante la telefonata, il personale dedicato avrà cura di fissare un appuntamento con il Gestore della segnalazione entro 7 giorni dal primo contatto.

Nel caso di incontro in presenza, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, verrà raccolta e verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal Segnalante e/o registrata su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Art.5 - Gestore della segnalazione

1. La ricezione e gestione delle Segnalazioni è affidata ad un soggetto esterno alla Fondazione, dotato della necessaria autonomia e indipendenza, coerentemente con le previsioni di cui al Decreto, alle Linee Guida emanate da ANAC e alla “Guida operativa per gli Enti Privati” pubblicata da Confindustria.
2. Tale soggetto è stato individuato nell'Avvocato Giuseppe Massimo Cannella, già Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV) della Fondazione.
3. Il Gestore è stato formalmente incaricato ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003 quale soggetto incaricato al trattamento dei dati. La lettera di incarico, inoltre, prevede specifiche istruzioni per il

corretto trattamento dei dati personali di cui alla Segnalazione, di cui la Fondazione è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

Art. 6 – Ricezione e verifica sulla fondatezza della segnalazione

1. Il Gestore, ricevuta una Segnalazione, la annota in un apposito Registro, dallo stesso custodito, in cui indicherà almeno i seguenti elementi: il numero progressivo della Segnalazione, la data ed il canale di ricezione, il nominativo del Segnalante (se presente), l'oggetto della Segnalazione, la data di avvio dell'istruttoria, la decisione assunta al termine dell'istruttoria.
2. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Gestore invia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, utilizzando il canale di ricezione della stessa.

Nel caso di segnalazione orale (richiesta di incontro e/o utilizzo linea telefonica), s'intende per ricezione della segnalazione il momento della sottoscrizione del verbale e/o il momento dell'ultimazione della registrazione. Nel caso in cui per la protocollazione della Segnalazione orale vengano utilizzati, previo consenso del Segnalante, sia la registrazione sia la verbalizzazione, il momento da intendersi valido per la ricezione della segnalazione è quello della sottoscrizione del verbale.

3. Il Gestore - avendo cura di adottare tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza - procede poi a classificare la Segnalazione come "Whistleblowing" o "Ordinaria".
4. Con riferimento alle sole Segnalazioni Ordinarie, laddove vi sia altra funzione aziendale competente, il Gestore provvede contestualmente all'inoltro della stessa, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Diversamente, procederà alla gestione della stessa come da Regolamento.
5. Entro 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di avviso di ricevimento, il Gestore fornisce un Riscontro al Segnalante, anche di natura interlocutoria.

Al fine di verificare la fondatezza della Segnalazione, il Gestore potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il Segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti, che dovranno ricevere formale mandato, dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Una volta terminata l'istruttoria, il Gestore comunica gli esiti della stessa al Segnalante tramite il medesimo canale di ricezione.

6. All'esito dell'istruttoria, il Gestore redige una relazione che riporta:
 - le attività svolte;
 - i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti e/o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
 - un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'adozione di necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali eventualmente interessati dalla Segnalazione.
7. In particolare, la Relazione può attestare l'archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi o per irrilevanza dei fatti segnalati, può suggerire di procedere a modifica al Modello 231 e/o al Codice Etico o ad altre procedure interne, di avviare procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti Segnalati e di cui sia stata riconosciuta

la commissione di una violazione, illecito o irregolarità, nonché nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

Art. 7 – Sistema disciplinare e sanzionatorio

1. La definizione del presente sistema di sanzioni ha lo scopo di garantire l'effettività ed efficacia del sistema di tutele attivato dalla Fondazione, come descritto nel presente Regolamento.
2. La Fondazione prevede specifiche sanzioni nei confronti del Segnalante in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto del presente Regolamento, nonché nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela dello stesso.
3. In particolare, per quanto attiene il presente Regolamento, a mero titolo esemplificativo, costituisce condotta sanzionabile:
 - il comportamento che ostacoli o che abbia tentato di ostacolare la Segnalazione;
 - il comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che effettui la Segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione medesima;
 - le violazioni delle misure poste a tutela del Segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
 - la mancata istruzione di canali di segnalazione, nonché il non aver adottato procedure per la ricezione e gestione delle Segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alla normativa;
 - mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della Segnalazione;
 - responsabilità penale accertata del Segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
 - responsabilità civile del Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.
4. Ogni comportamento in violazione delle previsioni di cui sopra, se accertato, costituisce:
 - nel caso di dipendenti (inclusi i dirigenti), un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
 - nel caso di Amministratori, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e/o dallo Statuto;
 - nel caso di Soggetti Terzi, possibile grave inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto.
5. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene dunque conto delle particolarità derivanti dalla qualifica del soggetto nei cui confronti si procede, in accordo al CCNL vigente ed alle specifiche disposizioni previste in materia nel Modello 231 della Fondazione.

Art. 8 - Conservazione della documentazione

1. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa, coerentemente alla normativa nazionale vigente in materia.
2. La conservazione sarà eseguita per massimo 5 anni dalla chiusura del processo di gestione.
3. La Segnalazione e i relativi documenti saranno conservati a cura del Gestore per i tempi sopra indicati.

Art. 9 -Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, la procedura di segnalazione di illeciti rende necessario il trattamento di dati personali, ovvero dati relativi alla persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante l'adozione di qualsiasi altro riferimento, ivi compreso un numero di identificazione personale.

2. Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati e formati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR.

In ogni caso, i dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dell'art. 5 GDPR.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite i canali di segnalazione e specifica sezione del sito web della Fondazione.

Art. 10 -Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ed è pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Allegato 1 – Modulo per la segnalazione

<p>Indicazione che si tratta di una Segnalazione Whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni</p>	
<p>Natura delle azioni/omissioni commesse o tentate</p>	<p><input type="checkbox"/> condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001</p> <p><input type="checkbox"/> violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</p> <p><input type="checkbox"/> violazione del Codice Etico</p>
<p>Descrizione chiara, completa e precisa dei fatti oggetto di Segnalazione</p>	
<p>Le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute.</p>	
<p>Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciuti.</p>	
<p>L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione</p>	

Nome e cognome del Segnalante	
Dati di contatto del Segnalante	
Rapporto tra il Segnalante e la Fondazione	